

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

*H 20*

OGGETTO

*Relazione del Direttore Generale  
sulla  
Unione Italiana di Riassic  
curazioni*

" UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONI "

La esposizione sulla origine e costituzione dell'Unione Italiana di Riassicurazione, quale mi accingo a presentare all'On. Consiglio di Amministrazione, non può prescindere naturalmente da quanto ebbi l'onore di esporre nelle mie precedenti relazioni 22 Novembre 1920 N.7 e 29 Settembre 1921 N.17, particolarmente intorno alle precise contingenze nelle quali l'Istituto esercitava a norma dei decreti che gliene davano facoltà, le riassicurazioni nel Regno.

Il richiamo a quelle mie esposizioni e conclusioni, che incontrarono indiscusso assentimento da parte dell'On. Consiglio, si appalesa opportuno per meglio inquadrare la discussione sul provvedimento contenuto nel decreto legge 24 Novembre 1921.

Con tale decreto il Ministero per l'Industria e Commercio prevede la costituzione di un Ente nazionale di riassicurazione al quale parteciperà l'Istituto con un capitale da stabilire entro limiti fissati in un successivo decreto ministeriale che allego alla presente.

L'On. Consiglio di Amministrazione è perfettamente edotto sulle difficoltà e sui gravissimi rischi che l'Istituto incontrerebbe quando l'esercizio delle riassicurazioni dovesse procedere come attualmente.

L'Istituto non potrebbe mai esercitare un ramo industriale che lo esponesse a sicure perdite a fronteggiare le quali manchereb=

bero in ogni modo gli adatti fondi.

Non intendo ripetere numerosi argomenti che per iscritto ed a voce l'avevo già allo scopo di prospettare sotto tutti i diversi aspetti il problema della riassicurazione, mentre i risultati ottenuti e le conclusioni a cui l'On. Consiglio giunse non possono che trovare soddisfazione nel provvedimento emanato dal Governo, provvedimento che è certo in armonia con voti emessi fino dal de corso anno.

Ricorderà infatti l'On. Consiglio come a conclusione di una mia relazione sul bilancio dei rami di riassicurazione per l'esercizio 1920 prospettassi le seguenti soluzioni per il problema generale della riassicurazione, problema che aveva giustamente de stato in noi forti preoccupazioni:

1°) legge speciale per disciplinare la riassicurazione in via obbligatoria con garanzia del tesoro dello Stato, ed in base a ta tariffe e condizioni di polizza relative a ciascun ramo di si curtà;

2°) creazione di un ente nazionale autonomo per la riassicurazione dotato di capitale e retto con il concorso della privata in dustria.

Tali conclusioni ebbero poi riscontro in un voto che su ccessivamente l'On. Consiglio emise, voto al quale farò in seguito ul tere riferimento.

Ricorderà pure l'On. Consiglio che in un primo tempo l'istitu to aveva avuto cura di redigere, tenendo presente la prima delle due precedenti soluzioni approvate dal Consiglio, un progetto o

schema di legge che presentato all'On. Ministero e corredato di tutti i chiarimenti necessari, trovò <sup>sol</sup> parziale accoglimento.

Uno schema di legge intorno alle assicurazioni fu in realtà esaminato e discusso dal Consiglio Superiore della Previdenza. Tale schema comprendeva norme ben definite per l'esercizio delle riassicurazioni affidato all'Istituto, e stabiliva l'obbligo da parte delle imprese private di cedere una quota dei loro affari all'Istituto. Nessun elemento era contemplato che valesse a disciplinare condizioni di polizza e condizioni di tariffa così fondamentali nel regime assicurativo.

Comunque il progetto, senza corrispondere pienamente a quello formulato dall'Istituto, si sarebbe potuto accettare se contro di esso non fossero insorte le imprese private. L'opposizione si manifestò così tenace e violenta che dovevasi senz'altro escludere la possibilità di vedere portato il progetto alla discussione del Parlamento.

Fu facile profeta in quanto il Ministro dell'epoca prima di prendere deliberazione alcuna al riguardo, volle nominare una Commissione composta di rappresentanti della Federazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, dei Rappresentanti della Direzione Generale del Credito e della Previdenza e del Direttore dell'Istituto. La Commissione doveva pronunziarsi in merito ai provvedimenti che dall'Istitituto erano stati richiesti e che dal Consiglio Superiore della Previdenza erano stati già così sostanzialmente attenuati, da escludere la progettata garanzia del Tesoro, la formazione di sindacati di tariffa, le determinate condizioni di polizza.

Il fermo atteggiamento di opposizione mostrato fino dall'inizio delle adunanze in seno a detta Commissione, avverso alla semplice obbligatorietà della cessione parziale dei rischi all'Istituto da parte delle imprese, consigliò, su mia proposta, l'On. Consiglio ad approvare nell'adunanza del 9 Novembre 1921 l'ordine del giorno che a maggior chiarimento unisco in allegato alla presente relazione.

La deliberazione suffragata da voto unanime dell'On. Consiglio permetteva, con le tre soluzioni in essa prospettate, di evitare la incresciosa situazione che sarebbe derivata qualora l'Istituto insistendo sulle provvidenze contenute nel disegno di legge posto dinanzi all'esame della Commissione, non avesse conseguita piena vittoria: ciò avrebbe lasciato l'Istituto nella dura contingenza o di dover cessare immediatamente l'esercizio della riassicurazione o di doverlo continuare nelle condizioni attuali.

Debbo peraltro lealmente confessare all'On. Consiglio che se non fossero intervenuti provvedimenti a disciplinare in modo definitivo l'esercizio delle riassicurazioni, io avrei preferito smettere senz'altro l'esercizio stesso giacchè il timore di suscitare qualche impressione sulla potenzialità dell'Istituto è certamente questione trascurabile di fronte alla gravità di una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze finanziarie disastrose.

D'altro canto le funzioni alle quali è stato chiamato l'Istituto per legge sono così nettamente definite che il loro svolgimento

to non può certo agevolarsi dall'esercizio di un ramo industriale così difficile e così irto di rischi e di pericoli, ramo che non potrebbe mai eliminare quei contrasti e quei dissensi nei riguardi dei mercati assicurativi internazionali dimostratisi accaniti oppositori ad ogni iniziativa della nostra Azienda statale.

Per la irriducibile avversione delle private imprese ad accogliere e perfino a studiare le disposizioni legislative proposte al fine di regolare le riassicurazioni in regime di obbligatorietà, non fu possibile, malgrado le mie più vive insistenze, di raggiungere un accordo qualsiasi tanto che i rappresentanti della libera industria e quelli del Governo si mostrarono immediatamente e fortemente propensi ad accogliere la soluzione subordinata, contenuta al N.3 dell'ordine del giorno testè ricordato, che contemplava "la creazione di un ente capace di effettuare il programma prefissosi dallo Stato in materia di riassicurazione, col concorso dell'Istituto Nazionale e dell'industria privata, che avrebbero dovuto, insieme congiunti, cooperare fervidamente, affinché l'ente stesso potesse affermarsi ed avere incremento a vantaggio dell'economia generale".

La preferenza rimase quindi definitiva nella commissione ministeriale per la costituzione dell'ente di nuova formazione che accolse unanimità di consensi e benevola attenzione da parte di S.E. il Ministro, cui vennero presentate le tre soluzioni possibili, pressochè nei termini in cui l'On. Consiglio le aveva formulate. Egli però si mostrò subito manifestamente disposto ad accogliere

la soluzione liberista più volte ricordata, ed infatti in data 24 Novembre 1921 S.E. il Ministro emanava il Decreto Legge che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare con propri mezzi ad un ente industriale con sede in Roma, che si fosse costituito per l'esercizio delle riassicurazioni e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico fra imprese operanti in Italia, mediante atto pubblico amministrativo, a vanti al ministro per l'Industria e il Commercio nella forma di Società commerciale, intendendosi che con l'inizio dell'eserci zio delle riassicurazioni, da parte della impresa costituita, si dovesse considerare chiusa la gestione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per quanto riflette le riassicurazioni as sunte per proprio conto a norma del D.L. 29 Gennaio 1920 N.115.

*matamente* L'accoglimento, da parte dell'On. Ministro, della soluzione *subordi* prospettata dall'Istituto, relativa alla costituzione di un en te nazionale per la riassicurazione basata sulla collaborazione delle imprese private e dello Stato fu da me appreso con intima e viva soddisfazione.

Sebbene il provvedimento limitasse la sfera di azione dell'Istituto, pure poneva così termine ad uno stato di fatto dimostratosi dannoso agli interessi dello Stato.

L'On. Consiglio di Amministrazione, che ebbe modo di apprendere a mezzo delle mie relazioni, alle quali precedentemente ho fatto cenno, le difficoltà ed i pericoli dell'esercizio della riassicurazione al pari di me doveva sentirsi sollevato di una grave responsabilità, male a proposito assunta in un campo ove

ogni attitudine ed ogni buon volere rimanevano frustrati nello svolgimento di un programma giustificato solo da ragioni di ordine politico. Ormai conosciamo gli ostacoli incontrati e le insidie sofferte dall'Istituto durante questi ultimi anni, come conseguenza di un lavoro svolto senza il sussidio di una rigorosa tecnica assicurativa.

Non occorre di ripetere quanto in moltissime occasioni ampiamente affermai e confermai; basterà che io richiami alla memoria dell'On.Consiglio la dolorosa situazione nella quale si è trovato l'Istituto nel dover prestare garanzia <sup>assicurativa</sup> a numerose imprese le quali protette dallo Stato ebbero modo di sbizzarrirsi in una raccolta di affari spiegabile soltanto coll'interesse di produttori e con ragioni di sfrenata concorrenza.

E mentre l'afflusso di grandi masse di premi, non disciplinate tecnicamente, esponeva l'Istituto a considerevoli rischi ed a larga probabilità di perdita, nessun congegno poteva praticamente offrirsi per disciplinare equamente la distribuzione e la retrocessione di affari, mancando fra l'altro, imprese solidamente costituite che avessero la potenzialità e che offrissero le necessarie garanzie per collaborare con l'Istituto nell'intento di mantenere il necessario equilibrio tecnico.

Tutto ciò emerge dai risultati ottenuti ed il bilancio esaminato dall'On.Consiglio porge la migliore prova di quanto ho asserito. *Si potrebbe*

~~Si è voluto da alcuni~~ attribuire lo stato attuale delle risul

tanze ad una imperfetta direzione: ~~contro tale affermazione è~~  
~~doveroso insorgere, risale~~ <sup>ma</sup> deficienze tecniche ed amministra-  
 tive non possono essere causa di risultati che traggono origine  
 esclusiva da stipulazioni di contratti <sup>non bene</sup> male concepiti e <sup>male</sup> peggio  
 condotti, da disposizioni di ambiente contrarie ad un regolare  
 regime riassicurativo.

Non è già desiderio di difendere l'opera mia che mi induce  
 ad esprimermi in tal modo; ormai l'On.Consiglio sa che le diret-  
 tive nel campo delle riassicurazioni erano già state tracciate  
 e decise, prima ancora che io avessi l'onore di essere chiamato  
 alla direzione dell'Istituto.

E perchè le critiche non possano far presa sull'animo di  
 coloro che sono necessariamente privi di larga esperienza, così  
 mi piace rilevare, sicuro di suscitare il vivo compiacimento del  
 l'On.Consiglio, tanto benevolmente disposto a mio riguardo, co-  
 me l'unico ufficio di riassicurazione, costituito dopo la mia  
 nomina, abbia meritata la migliore considerazione nel suo ordi-  
 namento, ed abbia riscosso l'incondizionato plauso di quanti,  
 assicuratori nazionali ed esteri, ebbero modo di visitarlo.

Difficoltà ed ostacoli insormontabili per la struttura del  
 nostro Istituto si presentarono nei riguardi del difficilissimo  
 ramo di assicurazione trasporti; ma i sistemi in corso, sebbene  
 sotto alcuni aspetti deficienti, non possono certamente essere  
 ritenuti come causa essenziale dei risultati negativi.

Sarebbe facile costruire critiche sopra un grossolano para-  
 gone tra i risultati attuali e quelli ottenuti durante il perio-

do bellico, ma è doveroso ed onesto rilevare come le condizioni di lavoro siano state cambiate così radicalmente da rendere impossibile qualsiasi esame comparativo. Durante la guerra tutte le compagnie dovevano affidarsi all'Istituto, il quale era così arbitro nello stabilire condizioni di premio e condizioni di tariffa. Cessato il periodo bellico, ristabilito il campo della libera concorrenza, riallacciati i rapporti internazionali, eliminati i sindacati di tariffa, la situazione si è mutata in modo tale da esporre spesso l'Istituto alle conseguenze di un lavoro assicurativo organizzato pessimamente con metodi non sempre chiari nè corretti.

L'opera dell'Istituto in tali condizioni anzichè assurgere a quella di integratore del sano mercato assicurativo, diventava quella di mallevadore dei difetti e degli errori delle imprese private, non addestrate nè bene accorte in un lavoro, che vuole larga esperienza e mature cognizioni tecniche ed amministrative.

Gli enormi rischi ai quali si esponeva l'Istituto senza neppure la protezione di una speciale garanzia dello Stato, non potevano quindi costituire base di lavoro sistematico e dovevano necessariamente condurre ad una riforma radicale.

Abituato ad esaminare le questioni industriali sotto un punto di vista ben distinto da quello politico, non avrei avuto difficoltà, come precedentemente ho dichiarato, a suggerire l'abbandono puro e semplice dell'esercizio della riassicurazione, quando nessun provvedimento fosse intervenuto a nostro vantaggio. Ma la costituzione dell'Unione Italiana deve ormai ritenersi come soluzione ri-

spondente al bisogno, giacchè il nuovo Ente, senza togliere prestigio e dignità all'Istituto, offre il mezzo più sicuro per garantire lo svolgimento di un lavoro riassicurativo con mezzi improntati ai più rigorosi sistemi della tecnica industriale.

La collaborazione delle compagnie, mentre espone le medesime a responsabilità non solo di carattere finanziario, ma essenzialmente di carattere morale, gioverà invero all'esercizio industriale ed apporterà in pari tempo all'Istituto una larga rete di rapporti da cui esso potrà anzi trarre indiscutibili vantaggi.

L'Unione Italiana, spontaneamente presentatasi, come soluzione del grave problema, che avrebbe potuto in un regime coercitivo, condurre ad insanabili dissensi, raccolse subito le maggiori simpatie in Italia ed all'Estero, ed io stesso ho informato già l'On. Comitato Permanente dei giudizi espressi in proposito da autorevoli personalità nel campo delle assicurazioni e della economia.

Purtroppo ai larghi consensi fecero presto eco anche timide critiche che, alimentate poi da interessi particolari e personali, e da non facilmente individuabili azioni politiche, fortificarono, crebbero insidiosamente e crearono una opposizione non ancora completamente assopita.

Poichè l'opposizione/stessa aveva anche la evidente mira, in ultima analisi, di colpire l'azione direttiva dell'Istituto, così mi è dovere di far cenno allo stato d'animo creatosi in alcuni ambienti assicurativi e specialmente in quelli di compagnie che avevano trovato nell'Istituto la maggiore garanzia per coprire i

loro metodi di lavoro azzardati e rischiosi.

L'Istituto è stato ironicamente definito come buon pagatore di sinistri; era quindi naturale che quanti erano ancora disposti a trarre da esso largo partito, non potessero appoggiare nè difendere un provvedimento prospettato lealmente ed onestamente, che si proponeva il fine di eliminare uno stato di fatto pregiudizievole agli interessi dello Stato.

Si è arrivati perfino a rilevare il grave danno che all'Istituto potrebbe derivare nel privarsi di un congegno, in base al quale esso avrebbe dovuto allacciare formidabili rapporti internazionali, favorendo così quella penetrazione economica a cui l'Italia deve sapientemente mirare all'estero.

E' bene eliminare senz'altro ogni dubbio, poichè l'Unione Italiana, non solo contribuirà efficacemente a valorizzare l'opera dell'Istituto all'estero, mediante partecipazioni dirette od indirette alla formazione di nuovi enti il che era a quello inibito, ma gioverà altresì ed anzi a fortificare la situazione del monopolio delle assicurazioni sulla vita, in rapporto con le imprese private.

L'On. Consiglio di Amministrazione vorrà permettermi di aprire l'animo mio con franchezza intorno alla psicologia degli ambienti assicurativi italiani, psicologia che l'esperienza di venticinque anni mi permette di intuire e che doverosamente deve essere nota a coloro i quali, accogliendo le mie proposte, si dispongono pure a condividere le mie responsabilità.

Distinguo per importanza, per carattere, per metodi e sistemi di lavoro le maggiori e più forti compagnie, dalle minori, da quelle di recente costituzione, con limitata esperienza e con mezzi pure limitati.

Speciale riferimento devo poi fare alla mutua Nazionale sorta ad iniziativa degli Agenti e sotto gli auspici dell'Istituto, il quale credette, nel prestare il proprio autorevole intervento alla fondazione della Società, di imprimere nuova forza e potenzialità produttiva alla organizzazione delle Agenzie e di offrir insieme ai titolari di queste ed ai loro collaboratori notevoli sorgenti di lucro personale.

Le maggiori compagnie non hanno mai incontrato difficoltà a collocare le loro riassicurazioni e per esse l'opera dell'Istituto non poteva presentare grande importanza. Le più forti organizzazioni, specialmente quelle di carattere internazionale ed esercenti il ramo vita, non potevano scorgere nell'Azienda statale un utile elemento di collaborazione ed è solo in seguito a speciali accordi che si poterono stipulare convenzioni e trattati di riassicurazione.

Le Compagnie invece a potenzialità limitata avevano il maggiore e preponderante interesse a ricorrere all'Istituto, senza il quale sarebbe loro mancata una facile possibilità di collocare i rischi;

E' quindi in questi ultimi ambienti che la critica doveva specialmente e necessariamente acuirsi perchè alimentata dalla

prospettiva che il nuovo ente, assistito dai maggiori organismi, procedesse nell'assunzione dei rischi con tutte le cautele imposte dalla tecnica, e quindi non più tolleranti di quella con correnza, non sempre consigliabile, in base alla quale si poteva forse sperare principalmente di poter vincere le competizioni del mercato assicurativo.

Si comprende come tali timori dovessero trovare sfogo in una campagna destinata a far credere che, a mezzo del nuovo ente per la riassicurazione, l'Istituto, abdicando alla propria personalità, avrebbe facilmente subite le influenze di organismi più forti, maturi di esperienza e dirigenti il mercato assicurativo. Ma tali critiche, che derivano esclusivamente da interessi personali, non trovano corrispondenza, ~~ma~~ con le direttive che sono garantite dal modo stesso col quale l'Unione viene fondata e sarà amministrata.

Purtroppo la maggiore opposizione, sapientemente velata, provenne dalla Mutua Nazionale, la quale ha sempre fatto affidamento sull'Istituto per svolgere un lavoro ampio e certo inadeguato con le proprie risorse finanziarie.

Nei riguardi di queste ~~impresa~~, fin dal gennaio 1921, scrisi una lunga relazione, dimostrando tutti i pericoli che tale compagnia presentava per la nostra organizzazione ed il danno che poteva derivare dal fatto che le Agenzie della Mutua erano rette dagli stessi titolari delle nostre Agenzie.

L'On. Consiglio di Amministrazione in base ai decreti ema-

nati intorno al nuovo indirizzo da darsi alla riassicurazione, de  
 ve esaminare lo schema di Statuto (Allegato N.2) proposto per la  
 Unione, schema già approvato dalle imprese private.

I punti essenziali che meritano di essere in modo particolare  
 re valutati, anche perchè dettero luogo a più profonde discussoni  
 ni, in altri ambienti, sono i seguenti:

- 1) carattere giuridico della Società;
- 2) capitale e partecipazione dell'Istituto;
- 3) formazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) cessione della organizzazione riassicurativa dell'Istituto  
 all'Unione.

Esaminerò qui brevemente i punti accennati, illustrandoli del  
 mio pensiero, affinchè l'On. Consiglio possa essere meglio illumina  
 nato e possa adottare quelle deliberazioni che riterrà meglio *più*  
~~rispondenti~~ ai criteri ed alle direttive, per le quali il nuovo  
 ente fu ideato.

1\*) Una parte delle private imprese ~~non~~ ~~sono~~ *ha avuto* eccezione  
 sulla essenza giuridica dell'Unione Italiana di Riassicurazioni,  
 in quanto ~~chè~~ è stato ritenuto che la forma di Società Anonima,  
 adottata nel progetto Ministeriale, *non disciplinata* ~~con la sottrazione della me~~  
~~desima da una parte delle~~ disposizioni del Codice di Commercio,  
 per quanto riguarda la libera sottoscrizione dell'intero capita=  
 le e la nomina *e la contestualmente non* di Consiglieri, ~~condizioni le~~ *che* ~~quelli hanno consi~~  
~~gliato di evitare la~~ omologazione delle tavole statutarie da par=  
 te del Tribunale *ritornando la* ~~e di addivenire alla~~ *solo* osservanza di quella forma

lità procedurale dinanzi al Ministero stesso dell'Industria, attribuisce all'impresa, in via di creazione una natura ibrida, che non partecipasse sufficientemente né <sup>del</sup> al carattere delle società anonime, né <sup>di</sup> quello dell'Ente pubblico, <sup>il</sup> \* che potrebbe condurre ad una responsabilità illimitata degli azionisti anziché a quella limitata sancita dal Codice di Commercio per le Società Anonime.

~~In tal senso si sono appunto pronunciate alcune imprese dissidenti dalle direttive del Comitato promotore, ma invece~~ <sup>la</sup> eccezione <sup>ho</sup> in veste <sup>più</sup> che tutto una questione formale, anziché sostanziale e nelle recenti adunanze, <sup>ho fatto</sup> delle quali ~~altrove faccio~~ cenno, venne accolto il suggerimento di inserire nell'atto costitutivo le clausole della responsabilità ~~limitata~~ <sup>limitata</sup> degli azionisti <sup>al</sup> capitale sottoscritto.

2°) La seconda eccezione, alla quale ho creduto di rivolgere la più scrupolosa attenzione, riflette la proporzione del capitale riservata alle private imprese in rapporto a quella riservata all'Istituto.

E' stato eccepito come il nuovo Ente dovesse essere unicamente rilevataro dell'esercizio delle riassicurazioni, quale veniva tenuto fin qui dall'Istituto Nazionale e che quindi questo dovesse partecipare nella nuova impresa con un capitale che assicurasse il pieno controllo della medesima, non solo per sottoscrizione della metà delle azioni, ma altresì per partecipazione di suoi amministratori in misura prevalente e nelle cariche di maggiore responsabilità tecnica e direttiva.

Posso prospettare a me stesso dubbi che non mi è lecito tacere

in questione di così grave importanza e che mi hanno fermamente convinto come non sia da accogliersi così leggermente una appariscente prevalenza finanziaria e amministrativa che mi preoccupa, più che non preoccupi le Compagnie stesse e ciò per più ragioni.

La prima riflette la necessità di eliminare dall'esercizio del nuovo Ente tutti quegli ostacoli e quelle difficoltà, che intralciano l'esercizio delle riassicurazioni all'Istituto Nazionale, cui principalmente nocque il carattere di Ente statale; sul che ho già intrattenuto l'On. Consiglio nella recente mia precedente relazione.

La seconda riguarda il principio ormai per lunga pratica riconosciuto che in una Società anonima, l'azionista detentore di un terzo del capitale, ~~si~~ ha, non solo virtualmente, ma anche materialmente, il controllo della Impresa, in quanto che ~~esso terzo~~ <sup>la quota</sup> non trova mai dinanzi a sé una maggioranza così compatta da rendere nullo il suo peso; nel caso specifico della Unione Italiana di Riassicurazioni, ancora meno facilmente che in altre imprese, si verificherà l'ostacolo di una opposizione coalizzata e coordinata, il che l'On. Consiglio intuisce già facilmente, senza ~~occorrenza di~~ <sup>che occorra</sup> alcuna mia maggiore illustrazione.

Se a questa condizione di notevole privilegio, che è già riconosciuta sufficiente anche dai più provetti Amministratori di Società, si aggiunge che la nomina degli amministratori rappresentanti il capitale sottoscritto dall'Istituto è riservata a poteri estranei alla Assemblea degli azionisti, si può facilmente concludere che l'Istituto Nazionale, non solo non ~~potrebbe~~ <sup>potrebbe</sup> vedere in alcun modo ~~e momen-~~ <sup>mai</sup> ~~to~~ compromesse le proprie direttive e minorata la propria prevalenza

<sup>adrebbe</sup>  
 nell'Ente, ma ~~avrebbe~~ anzi forse da considerare se non <sup>fosse</sup> ~~sia~~ perfino  
 troppo influente la sua partecipazione con un terzo del capitale.  
<sup>A maggior</sup>  
~~ancora~~ e conforto dello stesso principio da me sostenuto, debbo  
 aggiungere che quando all'Istituto viene riservata la Vice Presiden-  
 za dell'Ente e la Consulenza tecnica del medesimo, si <sup>devrebbe</sup> ~~deverrebbe~~ rite-  
 nere garantita ad esuberanza la direzione della Azienda, perchè suf-  
 ficientemente tenuta sotto egide sicure di buon funzionamento. Ma a  
<sup>più forte sostegno</sup>  
~~maggior~~ suffragio però della tesi da me considerata <sup>e' da</sup> ~~vaglia l'on. Con-~~  
~~siglio~~ riflettere che anche nel caso di un Ente in cui l'Istituto  
 avesse prevalenza di capitale, verrebbe necessariamente a trovarsi  
 ridotto, nelle private imprese, lo stimolo a conseguire larghi uti-  
 li di bilancio e minorata quindi resterebbe la loro responsabilità  
 morale sugli sperati successi. Così la tendenza attuale dell'assicura-  
 tore nel sottrarre dai versamenti dovuti al riassicuratore le addi-  
 zionali premi, deve ineluttabilmente scomparire, perchè ciò diminui-  
 rebbe quei benefici che <sup>le Compagnie</sup> ~~esse~~ hanno invece tutto l'interesse materiale  
 e morale di conseguire come riassicuratori, nel caso che le <sup>esse</sup> ~~compagnie~~  
 siano notevolmente impegnate nell'Ente; nel caso ~~opposto~~ si accentue-  
 rebbe invece, con danno palese della Unione e quindi dell'Istituto,  
 ove esso fosse prevalentemente interessato, la invalsa ed invincibi-  
 le mala abitudine dell'assicuratore di togliere le addizionali premi  
 dagli obblighi di riassicurazione.

<sup>La sottoscrizione di</sup>  
 Concluderò questo cenno sul capitale informando che ~~1~~ <sup>venti</sup> mi-  
 lioni, riservati <sup>come</sup> per statuto, alla sottoscrizione delle private  
 imprese, è stato ~~coperto~~ <sup>dei quali</sup> nella misura di circa 25 milioni, di cui

cinque per parte di compagnie francesi, e che la sottoscrizione è rimasta in definitiva stabilita nella misura indicata nell'elenco al legato (Allegato N.3) per un ammontare di soli 20 milioni, essendo intervenuto accordo fra gli interessati che la sottoscrizione minima di 100 azioni rimanesse invariata e che le eccedenze venissero ridotte in proporzione diretta dell'ammontare sottoscritto.

Si può dire quindi che, prima ancora di nascere, l'Unione abbia conseguito già un successo finanziario e di fiducia, dato il cospicuo ammontare di capitale che vi è affluito e data la ripartizione del medesimo vivamente contesa fra le Compagnie private italiane ed estere.

Giova anche avvertire che non sarà per certo necessario chiedere il versamento dell'intero capitale sottoscritto, poichè limitate saranno le spese iniziali dell'Ente ed immediato e largo l'afflusso dei premi.

Ma a proposito della sottoscrizione debbo ancora aggiungere, per informazione dell'On. Consiglio che è stato chiaramente e quasi esuberantemente affermato dai promotori, come la qualità di azionista non conferisca alcuno speciale privilegio o preferenza nella stipulazione dei trattati di riassicurazione;

che <sup>è il statuto</sup> ~~dovè essere~~ scartato, per difficoltà di applicazione, qualsiasi criterio che proporzionasse le singole partecipazioni delle private imprese nella Unione al loro capitale, alle loro riserve od al volume dei loro affari;

che è stata ventilata, come possibile, <sup>da parte del nuovo Ente</sup> la richiesta ~~di un deposito~~ cauzionale ~~che il nuovo Ente dovesse richiedere~~ alle imprese prima

che ~~fossero~~<sup>si</sup> ammesse a stipulare trattati di riassicurazione. Gli organi amministrativi della Unione decideranno del resto a suo tempo intorno a questa clausola ultra protettiva. -

In sostanza debbo riassumere, per quanto riflette il capitale del nuovo Ente, essere la prima volta nella storia delle assicurazioni, che si forma una Azienda nella quale partecipano e lo Stato e 86 Compagnie private tra maggiori e minori, tra italiane ed estere, cosicchè sembra quindi quasi un sogno che un fenomeno di tal genere abbia potuto verificarsi precisamente nel campo industriale che risente <sup>di</sup> forze maggiormente ~~di~~ vivaci e talvolta aspri contrasti.

3°) Il Consiglio di Amministrazione, inizialmente era stato progettato dovesse comporsi di 12 Membri, 8 dei quali eletti dalla Assemblea degli azionisti, 2 dall'Istituto e 2 dal Ministero dell'Industria. Venne anche convenuto che la carica di Vice Presidente dovesse riservarsi al rappresentante dell'Istituto avente funzioni direttive nel medesimo.

Il Presidente ~~deve~~<sup>deve</sup> ricercarsi fuori dell'ambiente assicurativo e possibilmente nell'ambito di altre industrie o nel campo politico.

Rimasti invariati gli accennati accordi, ragioni che possono essere intuitive per l'On. Consiglio, hanno costretto le imprese private ad avanzare la proposta di elevare da 12 a 15 il numero dei Consiglieri, <sup>di quali</sup> ~~di cui~~ uno in più da nominarsi dall'Istituto e gli altri due da riservarsi a rappresentanti <sup>di</sup> ~~alle~~ imprese private. Per quanto nella pratica sia sempre da preferirsi che i corpi amministrativi sieno composti del minor numero di Membri, pure non è da ritenersi che sarà per recare danno l'averne un grappo di 15 Amministratori, anche in considerazione del fatto che l'Istituto vi partecipa con un Membro di più, e quindi

vi consegue rappresentanza più larga dei Ministeri stessi.

Devesi però riconoscere che la garanzia di poter tenere la Vice Presidenza e quindi la partecipazione nel Comitato Esecutivo, permettono di asserire che il capitale conferito dall'Istituto sarà sufficientemente e proporzionatamente rappresentato nella amministrazione della Unione.

4°) In merito alla sessione della organizzazione riasicurativa dell'Istituto al nuovo Ente ho ragione di credere che esso avverrà con piena soddisfazione. Se invero l'On. Consiglio vorrà ricondurre la sua mente alle dichiarazioni che ho dovuto premettere a questa mia esposizione e richiamarsi quindi alle più antiche relazioni oggi di nuovo ricordate, dovrà certo riconoscere che, a voler preservare dalle critiche il buon sorgere del nuovo Ente, possa sembrare preferibile non far ~~conoscere~~ <sup>noto</sup> che esso eredita in tutto od in parte la gestione dell'Istituto, poichè ciò potrebbe far nascere negli estranei il facile timore che la Unione venga ad addossarsi impegni onerosi.

Prescindendo però da ogni considerazione generica, sta in fatto che l'Unione avrà bisogno di assumere una buona parte dello <sup>ha</sup> alimento riasicurativo dell'Istituto, il quale appunto in vigore colle stesse Compagnie contratti che, in caso diverso, verrebbero a trovarsi sospesi.

Non vi ha quindi dubbio che una certa quantità dei trattati in corso dovrà essere assunta dalla Unione, come mi sembra che la stessa organizzazione di affari, di personale, di suppellettili ecc. ecc. del ramo <sup>elementari</sup> incendi, che ha già riscosso le lodi delle più alte competenze appartenenti all'Unione, passerà integralmente alla medesima.

Non diversamente dovrà probabilmente accadere per quelle imprese di espansione all'estero colle quali l'Istituto è colle-  
gato da simpatici impegni.

Ben comprenderà l'On. Consiglio come finora non sia stato possibile stabilire accordi ed impegni formali intorno a tale argomento, anche per la semplice ragione che nessuno ancora poteva essere autorizzato a trattare in nome della "Unione".

Comunque nei pourparlers tenuti coi preconizzati dirigenti dell'Ente in formazione, ho avuto l'impressione che l'azienda dell'Istituto, per quanto riflette le riassicurazioni, potrà essere gradatamente rilevata, dalla "Unione".

In caso ciò non avvenisse, ricordo all'On. Consiglio che il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1921 obbliga l'Istituto a cessare i suoi affari di riassicurazione colla data di entrata in funzione del nuovo Ente e liquidare quindi gli impegni in pendenza, e che le modalità di tale liquidazione sono previste dall'art. 5 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 1922 (all.N.1).

°  
° °

Sono così giunto al termine di questa mia esposizione, che ho voluto rendere per quanto possibile dettagliata, affinché l'On. Consiglio non dovesse mancare di formarsi un concetto sulla situazione.

Non mi rimane pertanto che riassumere brevemente le fasi attraverso le quali dal Decreto Luogotenenziale 24 novembre 1921 si è giunti agli accordi per la creazione dell'Unione Na

zionale di riassicurazioni, col pieno consenso delle private imprese maggiori e minori, del Ministero e, mi auguro, anche dell'Istituto.

Non mi è lecito affermare che il periodo della sottoscrizione del capitale sia stato nel campo delle private imprese dei più placidi e dei più facili. Pregiudizi infondati e malintesi di varia specie hanno condotte a scissioni e a divergenze che hanno ancor meglio caratterizzato la psicologia delle diverse categorie di compagnie, quale ho più innanzi descritto, e i disparati moventi di interessi particolari che sospingono le medesime verso le riassicurazioni con finalità diverse.

Nè debbo nascondere che i tentativi di far precipitare nel nulla gli effetti del Decreto Luogotenenziale 24 novembre 1921 da parte di quelle compagnie che avrebbero continuato a beneficiare dello status quo, non sieno mancati.

Se però per giungere a maturazione sono occorsi circa tre mesi, debbo riconoscere che non è stato male che scaturissero divergenze di vedute, le quali lungi dall'essere insanabili, hanno potuto talvolta dare origine a soluzioni ragionevoli, ancorchè sostenute da coloro che pareva avessero per unico scopo di avversare la creazione della Unione Italiana.

Ma i dissensi e le divergenze sostanziali che separavano in particolar modo le maggiori dalle minori compagnie ancora nell'adunanza <sup>del</sup> che il 9 corrente venne tenuta al Ministero per l'Industria in via privata, onde decidere e definire sulla co-

stituzione del nuovo Ente e sulle questioni da me accennate nei cinque punti ricordati, vennero favorevolmente superate.

Ed è stato io credo col richiamo dei presenti a quella riunione verso un ideale di solidarietà e verso un programma di lavoro, quale ho potuto formulare (allegato N. 4) che sono state felicemente abbandonate le ultime resistenze; la visione di un alto compito di indubbia importanza nazionale ed internazionale, la assoluta necessità di dover raccogliere in uno sforzo comune tutte le energie migliori, perchè i risultati abbiano a superare, per quanto possibile, ogni aspettativa; l'impegno materiale che legava ogni sottoscrittore, ma ancor più l'impegno morale di quelle imprese e di quei dirigenti che hanno una riputazione da conservare e un nome da difendere; il pregio notevole di una solidarietà intesa a fare opera degna e proficua e ad elevare il mercato delle assicurazioni hanno trovato, anche per effetto della mia parola, unanimità di consensi talchè il programma delineato potè venire accolto non solo senza contrasti, ma fra la generale soddisfazione.

L'adunanza che pareva dovesse essere palestra delle più gravi divergenze e dei più acuti dibattiti, ha invece culminato nel pieno accordo, sia sulla forma giuridica dell'Ente, sia sul capitale e sulla ripartizione del medesimo, sia sulla distribuzione delle cariche amministrative, talchè oggi non manca ormai che il solo consenso dell'On. Consagão per dirsi che la "Unione Italiana di Riassicurazioni" è un fatto intieramente compiuto.

Roma, 14 marzo 1922

2

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

---

GESTIONE DELLE RIASSICURAZIONI

CONTRO I DANNI DEI RISCHI ORDINARI DELLA NAVIGAZIONE

INCENDIO - FURTO

INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E GRANDINE

---

- 1) Conto Introiti e Spese per l'esercizio 1920.
  - 2) Stato patrimoniale Attivo e Passivo al 31 dicembre 1920.
-

I. Riserve:					
Riparto delle riserve dall'esercizio precedente:					
A) Riserve Donati:					
1. Bilancio al Banno Trasporti	L.	34.432.324	—		
2. Incendio	L.	1.410.531	77		
3. Furto	L.	22.023.98	98		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	11.161	50		
5. Grandine	L.	35.577.211	25		
B) Riserve Premi:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	9.297.631	60		
2. Incendio	L.	1.400.739	54		
3. Furto	L.	15.684	65		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	42.331	14		
5. Grandine	L.	11.227.333	93		
II. Premi:					
a) Premi assicurati nell'esercizio al netto delle quote retrocessive alla Compagnie:					
1. Per il Banno Trasporti	L.	85.241.283	91		
2. Incendio	L.	16.340.078	90		
3. Furto	L.	128.791	08		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	797.256	31		
5. Grandine	L.	4.316.918	03		
b) Premi a rendere nell'esercizio 1921 relativi ad assicurazioni del Banno Trasporti:					
1. Infortuni su Titoli	L.	1.941.250	—		
2. Premi su Titoli	L.	33.250	—		
3. Escezioni su Titoli	L.	156.096	05		
IV. Differenza di cambio:					
Ultili sul cambio realizzati nell'esercizio	L.	8.343.280	49		
Totale delle Entrate		L.	187.330.133	18	
Perdita dell'esercizio		L.	3.012.521	08	
A pareggio		L.	191.351.634	86	

I. Sinistri liquidati nell'esercizio:					
Al netto delle quote e contro dei Riassicuratori:					
1. Relativi al Banno Trasporti	L.	67.691.465	04		
2. Incendio	L.	7.011.944	88		
3. Furto	L.	77.504	58		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	118.437	21		
5. Grandine	L.	3.977.149	97		
II. Provvigioni:					
a) Provvigioni a carico dell'esercizio, al netto delle provvigioni sulle quote retrocessive:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	12.003.390	64		
2. Incendio	L.	4.877.117	77		
3. Furto	L.	49.816	74		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	244.239	17		
5. Grandine	L.	791.330	32		
b) Provvigioni a rendere nel 1921 relative al Banno Trasporti:					
1. Per il Banno Incendio:	L.	63.131	31		
2. Per il Banno Furto	L.	7	81		
3. Infortuni e Responsabilità civile	L.	6.032	68		
IV. Riserve					
Riserve dall'esercizio al netto delle retrocessioni:					
A) Riserve Donati:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	55.748.272	—		
2. Incendio	L.	3.916.704	18		
3. Furto	L.	28.324	01		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	73.038	07		
5. Grandine	L.	59.776.338	26		
B) Riserve Premi:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	22.879.000	57		
2. Incendio	L.	6.830.236	40		
3. Furto	L.	63.319	40		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	392.159	81		
5. Grandine	L.	30.084.939	81		
V. Diritti di custodia					
VI. Estrazioni ad esenzioni	L.	16.000	—		
VII. Spese di perizia	L.	6.389	15		
VIII. Spese relative alla liquidazione di sinistri	L.	124.838	94		
IX. Spese di amministrazione	L.	443.036	02		
X. Sopravvenienze passive	L.	12	09		
Totale delle Uscite		L.	191.351.634	86	

ATTIVITA

Stato Patrimoniale Attivo e

Passivo al 31 dicembre 1920

PASSIVITA

I. Titoli:					
Bilanci del Tesoro Ordinati 4%:					
II. Importo rate di premio:	L.	36.391.033	17		
di competenza 1920, versati nel 1921	L.	8.890.077	30		
nona provvigioni su detti premi	L.	22.530.955	87		
III. Correnti (Dobliotti):					
Saldo del C/C al 31 dicembre 1920:					
A) Depositi	L.	610.517	84		
B) Depositi di Assicurazioni	L.	12.910.043	95		
C) Amministrazioni di Stato	L.	13.110.714	04		
D) Altri	L.	194.122	82		
IV. Scado dei C/C al 31 dicembre 1920:					
Con l'Istituto Statale della Assicurazioni		L.	26.553.428	65	
V. Depositi di garanzia:					
Rendimenti presso la Compagnie di Assicurazione		L.	4.743.071	63	
VI. Mobili e macchine:					
Valore al 31 dicembre 1920		L.	102.867	30	
VII. Valore dei lavori eseguiti per riempimento di navi, da computarsi a lavori ultimati		L.	37.417	50	
Totale della ATTIVITA		L.	99.868.371	06	
Perdita netta dell'esercizio 1920		L.	3.912.521	08	
VIII. Depositi per cauzioni		L.	103.730.892	73	
		L.	100.000	—	
		L.	103.890.892	73	

I. Correnti (Dobliotti):					
Saldo del C/C al 31 dicembre 1920:					
A) Depositi di Assicurazioni	L.	7.386.642	99		
B) Depositi di Stato	L.	1.111.104	78		
C) Ministero delle Finanze - Per base da pagare	L.	18.283	54		
D) Altri	L.	146.682	97		
II. Scado dei C/C al 31 dicembre 1920:					
Con la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia		L.	288.399	60	
III. Basi di interessi		L.	876.916	65	
IV. Tesoro dello Stato:					
Nota dell'1100 netta al 31 dicembre 1920, come da R. D. n. 113 del 29 gennaio 1920.		L.	1.947.292	41	
V. Riserve di garanzia					
Nota dell'1100 netta al 31 dicembre 1920, come da R. D. n. 113 del 29 gennaio 1920.		L.	1.947.292	42	
VI. Riserve:					
a) Riserve per pagamento di sinistri denunciati nel 1920 e non liquidati al termine dell'esercizio:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	55.748.272	—		
2. Incendio	L.	3.916.704	18		
3. Furto	L.	28.324	01		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	73.038	07		
5. Grandine	L.	59.776.338	26		
b) Riserve per rischi relativi ad assicurazioni coperte con rate di premio versate nel 1920 da competenza 1921:					
1. Relativo al Banno Trasporti	L.	22.879.000	—		
2. Incendio	L.	6.830.236	40		
3. Furto	L.	63.319	40		
4. Infortuni e Responsabilità civile	L.	392.159	84		
5. Grandine	L.	30.084.939	81		
VII. Depositi per cauzioni		L.	89.861.288	07	
		L.	103.730.892	73	
		L.	100.000	—	
		L.	103.890.892	73	



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

---

RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

---

- 1) Conto Introiti e Spese per l'esercizio 1920.

---

- 2) Stato patrimoniale Attivo e Passivo al 31 dicembre 1920.

---

1	<b>Premi introitati nel 1920:</b>				
	a) Per assicurazioni su navi e merci:				
	1. Assicurazioni dirette Private:	L. 11.539	80		
	2. Assicurazioni Amministrative di Stato:	306.914.254	06		
	3. Assicurazioni:	631.919	62		
	con deduzione delle quote versate al Consorzio per Impiego SA:				
	1. Inducibile terrazzi:	765	60		
	2. Quote di mare:	31.596.743	88		
	<b>Previsioni rimborsate su premi di esercizi precedenti stornati</b>				
	con deduzione delle quote corrisposte ai Rassicuratori:				
	1. Assicurazioni dirette:	L. 240.527	15		
	2. Rassicurazioni:	25.085.912	88		
	3. Assicurazioni dirette Terrazi:	1.108.456	08		
	meno quote a favore dei Rassicuratori:	292.287	90		
		56.875	70		
4	<b>Diritti di polizza:</b>				
	a) Per assicurazioni dirette:	L. 146	10		
	b) Per rassicurazioni:	847			
5	<b>Interessi per rimpatri effettuati</b>				
	a) Su titoli:	L. 19.280.893	64		
	b) Sul deposito in Conto Corrente presso la Banca d'Italia e altri:	708.090	88		
	c) Su anticipazione offerta su titoli del V. Prestito Nazionale:	6.928.141	71		
6	<b>Interessi attivi</b>				
	a) Su titoli:	L. 19.280.893	64		
	b) Sul deposito in Conto Corrente presso la Banca d'Italia e altri:	708.090	88		
	c) Su anticipazione offerta su titoli del V. Prestito Nazionale:	6.928.141	71		
7	<b>Utile sul cambio</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 26.917.906	25		
8	<b>Utile su titoli</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 9.299	87		
		399.009	30		
	<b>Totale delle Entrate</b>	L. 94.040.518	69		

1	<b>Provisioni corrisposte:</b>				
	a) Su premi di assicurazioni dirette:	L. 821	97		
	b) Su premi di assicurazione:	114.706	80		
	con deduzione delle quote versate all'Istituto dei Consorzi di Rassicurazioni:				
	1. Per assicurazioni dirette:	115.528	77		
	2. Per assicurazioni Amministrative di Stato:	62	10		
2	<b>Indennizzi per sinistri:</b>				
	a) Per assicurazioni su navi e merci:	L. 21.765.294	72		
	1. Per assicurazioni dirette:	21.532.317	64		
	2. Per assicurazioni Amministrative di Stato:	232.977	08		
	con deduzione delle quote corrisposte o la corrispondenza dei Rassicuratori:				
	1. Inducibile terrazzi:	48.061	90		
	2. Quote di mare:	43.287.683	71		
3	<b>Quote di partecipazione agli utili dovute ai sindacati per rassicurazioni inferiori</b>				
	1. Per assicurazioni dirette:	L. 6.080	05		
	2. Per assicurazioni Amministrative di Stato:	70.710	08		
4	<b>Prestiti stornati nell'esercizio in conseguenza alle variazioni di tariffa e relativi ad esercizi precedenti:</b>				
	a) Per assicurazioni dirette:	L. 455.250	—		
	b) Per assicurazioni Amministrative di Stato:	25.755.608	97		
	con deduzione delle quote versate dal Rassicuratori:				
	1. Inducibile terrazzi:	2.016.395	23		
	2. Quote di mare:	28.256.514	20		
5	<b>Interessi passivi</b>				
	a) Titoli di capitale:	L. 57.884	40		
	b) Prestiti ed anticipazioni:	187.069	44		
	c) Spese relative alla liquidazione dei sinistri:	12.010	54		
	d) di ordine:	42.125	13		
	e) di capitale:	26.436	—		
	f) di titoli:	1.870	62		
	g) di anticipazioni:	381.073	21		
	h) di altri:	169.000	—		
6	<b>Spese generali</b>				
	a) Per assicurazioni dirette:	L. 873.071	40		
	b) Per assicurazioni Amministrative di Stato:	11.287.728	92		
7	<b>Perizia per svalutazione dei titoli</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 131.093	70		
8	<b>Superavanzo passivo</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 85.312.497	86		
		8.727.029	83		
	<b>Utile netto dell'esercizio</b>	L. 94.040.518	69		

ATTIVITA

Stato Patrimoniale Attivo e

Passivo al 31 dicembre 1920

PASSIVITA

1	<b>Titoli:</b>				
	Buoni del Tesoro Ordinati 6%:	L. 100.092.500	—		
	Trennali 5%:	29.230.000	—		
	Prestito Nazionale Consolidato 5% emesso nel 1920:	32.500.177	44		
		129.252.687	64		
2	<b>Depositi in c/c presso la Banca d'Italia</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 320.292.744	08		
		1.960.384	08		
3	<b>Anticipazione attiva su titoli del V. Prestito Nazionale</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 135.876.296	75		
4	<b>Debiti diversi:</b>				
	a) Cassa Nazionale di Risparmio:	L. 273.211	45		
	b) Cassa Nazionale di Risparmio di Venezia:	67.830.971	89		
	c) Cassa Nazionale di Risparmio di Padova e Vicenza:	819.214	34		
	d) Cassa Nazionale di Risparmio di Trieste:	17.288	85		
	e) Cassa Nazionale di Risparmio di Udine e Pordenone:	418.380	84		
	f) Cassa Nazionale di Risparmio di Gorizia e Trieste:	685.846	80		
	g) Cassa Nazionale di Risparmio di Treviso:	3.697.231	29		
	h) Cassa Nazionale di Risparmio di Belluno:	60.292.115	24		
5	<b>Riserva straordinaria</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 5.050.272	98		
		406.097	01		
6	<b>Valore dei lavori eseguiti per recupero e rimpatriamento di navi da recuperare a lavori ultimati</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 2.417.804.910	30		
		23.469.881	62		
	b) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	100.132.575	96		
		28.000.000	—		
7	<b>Utile sul cambio</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 2.648.315	62		
		439.063.689	50		
	<b>Totale delle Attività</b>	L. 1.006.413.994	54		

1	<b>Crediti diversi:</b>				
	a) Amministrazioni dello Stato - Saldo creditore:	L. 130.376	07		
	b) Amministrazioni dello Stato - Saldo creditore:	4.171.574	88		
	c) Amministrazioni dello Stato - Saldo creditore:	8.271	44		
	d) Amministrazioni dello Stato - Saldo creditore:	4.280.682	87		
	e) Amministrazioni dello Stato - Saldo creditore:	88.582	72		
2	<b>Summa dovuta per sinistri in corso di liquidazione:</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 215.303.098	11		
		216.423	97		
3	<b>Competenza dell'esercizio 1921 per rate di interessi rimborsati anticipatamente su Buoni del Tesoro</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 227.718.594	10		
4	<b>Riserva straordinaria</b>				
	a) Perseguitato sopra rinvii di Moneti del Tesoro Ordinati al acquisto titoli Consolidato 5%:	L. 20.000.000	—		
		728.697.400	85		
	<b>Totale delle Passività</b>	L. 1.006.413.994	54		



DECRETO 22 GENNAIO 1922

PROGETTO DI STATUTO

Allegato A.

PROGETTO di STATUTO  
della  
"Unione Italiana di Riassicurazione,"

COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

ART. 1. — Fra le Imprese private intervenute all'atto costitutivo e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è costituita una Società Anonima col titolo « UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE ».

ART. 2. — La Società ha lo scopo di:

- a) esercitare in Italia ed all'estero le riassicurazioni e retrocessioni in qualsiasi ramo di assicurazione;
- b) assumere la gestione di rami assicurativi d'interesse pubblico;
- c) prendere partecipazione in altre aziende assicurative, italiane od estere.

La Società non potrà esercitare in proprio direttamente alcun ramo di assicurazione.

SEDE - DURATA E CAPITALE SOCIALE

ART. 3. — La Società ha Sede in Roma. Essa potrà istituire sedi, succursali e rappresentanze in altre città in Italia ed all'estero.

ART. 4. — La durata della Società è fissata in anni 50 fino al 31 Dicembre 1971, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea presa tre anni prima della sua scadenza.

ART. 5. — Il Capitale sociale è di L. 30.000.000. Esso è costituito da 30.000 azioni da L. 1000 cadauna di cui versati un decimo all'atto della costituzione ed altri due entro 60 giorni dalla medesima. Gli altri decimi non versati saranno, secondo la necessità, richiesti dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di un mese mediante lettera raccomandata inviata ai singoli Enti associati al domicilio eletto nel libro dei soci.

ART. 6. — Ove l'Ente associato non eseguisca i dovuti versamenti decorrerà sul suo debito l'interesse legale, salvo l'applicazione dell'art. 168 del Codice di Commercio.

ART. 7. — Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse vengono staccate da un libro a matrice, munite di un numero di ordine e firmate da due Consiglieri di Amministrazione.

9

ART. 8. — La cessione di azioni è subordinata al preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione la cui decisione al riguardo è insindacabile.

#### ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9. — L'Assemblea Generale Ordinaria ha luogo entro i primi sei mesi di ciascun anno. Le Assemblee Generali Straordinarie potranno tenersi, oltre che nei casi previsti dall'art. 159 del Codice di Commercio, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

ART. 10. — Le Assemblee Generali vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata - contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno - da inviarsi almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea al domicilio eletto nel libro dei soci. Nella stessa lettera dovrà indicarsi il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta; l'Assemblea di seconda convocazione non potrà aver luogo se non trascorsi otto giorni dalla prima.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera in merito a tutti gli oggetti indicati nell'art. 154 del Codice di Commercio.

ART. 11. — Gli Enti associati intervengono alle Assemblee a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti o di mandatari speciali, oppure a mezzo di rappresentanti di altri Enti associati a ciò delegati anche con semplice lettera. Ogni rappresentante di Ente associato non potrà avere delega per più di mille azioni.

Ogni azione ha un voto.

Gli amministratori non possono essere mandatari e non possono dar voto nell'approvazione di bilanci e nelle questioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 12. — La Presidenza delle Assemblee Generali viene assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Il Presidente sceglie, fra i presenti, due scrutatori. Funge da Segretario la persona designata dal Presidente, la quale può anche non essere fra quelle che rappresentano gli Enti associati.

Eccetto i casi previsti dall'art. 14, le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali devono sempre essere fatte per schede e a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti si ripete la votazione.

ART. 13. — Salvo che nei casi previsti dall'art. 14, per la validità delle deliberazioni necessita la rappresentanza legale di almeno due terzi del capitale sociale. Nelle assemblee di seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

ART. 14. — Per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 158 del Codice di Commercio è necessario che venga all'uopo convocata un'Assemblea straordinaria con le norme e con i termini di cui all'art. 10.

Per la validità della detta Assemblea in prima convocazione è necessario siano rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni prese, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide soltanto se prese a maggioranza di tre quarti almeno dei voti dei votanti; e ciò salvo i casi nei quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale.

ART. 15. — Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea devono, insieme agli scrutatori, firmare il verbale dell'Assemblea stessa.

#### PRESIDENZA E CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

ART. 16. — La Società è amministrata da un Consiglio composto di 12 membri, oltre il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Dei Consiglieri 8 sono nominati dai rappresentanti delle imprese private azioniste intervenute o rappresentate all'Assemblea; due sono nominati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; due dal Ministro dell'Industria e Commercio; essi sono perfettamente equiparati sotto ogni riguardo.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

ART. 17. — Ove, per qualsiasi causa, uno o più amministratori vengano a cessare dalle loro funzioni la surrogazione verrà fatta rispettivamente dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o dal Ministro dell'Industria e Commercio se l'amministratore mancante era stato da essi nominato; se invece l'amministratore mancante è fra quelli nominati dalle Imprese private, i Consiglieri rappresentanti le dette imprese insieme coi Sindaci provvedono alla surrogazione fino alla prossima Assemblea.

Colui che surroga un Consigliere rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 18. — Per ogni Consigliere nominato dalle rispettive Imprese debbono essere vincolate a cauzione tante azioni per un valore nominale di L. 50.000.

ART. 19. — Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti uno dei quali è scelto fra i rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Nomina pure un Segretario che può anche essere scelto all'infuori del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta l'interesse della Società lo richieda, su proposta del Presidente, di uno dei due Vice Presidenti, oppure di due Consiglieri.

Il Presidente o chi ne fa le veci invita alla riunione i Consiglieri per lettera col preavviso di sei giorni o per telegramma col preavviso di 48 ore indicando l'ordine del giorno.

ART. 20. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di almeno metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

ART. 21. — Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolte in processi verbali, sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni, autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova.

ART. 22. — Al Consiglio di Amministrazione spetta per le sue funzioni un assegno fisso annuale stabilito dall'Assemblea oltre alla partecipazione agli utili di cui all'art. 29.

ART. 23. — Eccettuati i poteri affidati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea generale, sono devolute al Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà necessarie all'amministrazione e al funzionamento della Società senza alcuna esclusione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Comitato direttivo determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

#### COMITATO DIRETTIVO

ART. 24. — Il Consiglio elegge nel proprio seno un Comitato direttivo composto di sei membri di cui quattro scelti fra i Consiglieri nominati dalle imprese private, uno fra i Consiglieri nominati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed uno fra quelli nominati dal Ministro dell'Industria e Commercio.

Il Comitato direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Il Comitato è convocato dietro invito del Presidente o di due dei suoi membri a mezzo di lettera due giorni prima di quello fissato per l'adunanza e in casi urgenti a mezzo telegramma con 24 ore di preavviso.

#### DIREZIONE

ART. 25. — L'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo, la sorveglianza degli uffici e l'espletamento delle pratiche di ordinaria amministrazione sono affidati ad uno o più Direttori, nominati dal Consiglio il quale ne fissa le attribuzioni e le retribuzioni.

Il Consiglio può anche, ove lo creda opportuno, nominare un Direttore generale, Vice Direttori, Segretari e Procuratori, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

#### FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA

ART. 26. — La firma sociale spetta congiuntamente a due Amministratori o ad un Amministratore con un Direttore. Essa può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione, collettivamente o singolarmente, a Direttori, Vice Direttori e Procuratori per determinate funzioni dal Consiglio stesso specificate.

La rappresentanza della Società in giudizio spetta al Presidente.

#### SINDACI

ART. 27. — Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Di essi, due effettivi ed uno supplente sono nominati dai rappresentanti delle imprese private azioniste intervenute o

12

rappresentate all'assemblea; uno effettivo ed uno supplente dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; gli altri due effettivi, uno dal Ministro per l'Industria e Commercio e l'altro dal Ministro del Tesoro.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### BILANCIO SOCIALE

ART. 28. — L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29. — Sugli utili netti risultanti dal Bilancio, dopo detratte le spese e perdite, le tasse, gli ammortamenti e gli oneri di esercizio, sarà prelevato il 15 % da mandarsi al fondo di riserva sin tanto che questo non abbia raggiunto il quarto del capitale sociale.

Dagli utili residui sarà prelevata una somma sufficiente a corrispondere un dividendo fino al 5 % del capitale versato; e la parte rimanente verrà così ripartita:

a) il 10 % a favore del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi dal Consiglio stesso fra i suoi membri;

b) il 10 % a disposizione del Consiglio di Amministrazione per eventuali erogazioni;

c) l'80 % alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 30. — Procedendosi allo scioglimento della Società sia per la scadenza del termine della sua durata, sia in via anticipata, saranno nominati tre liquidatori, uno dalle Imprese private, uno dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed il terzo dal Ministro per l'Industria e Commercio.

#### DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31. — Tutte le controversie tra la Società e gli Enti associati saranno deferite al giudizio inappellabile di tre arbitri, amichevoli compositori, uno da scegliersi dall'Ente associato, un'altro dal Consiglio di Amministrazione ed il terzo di comune intesa fra le parti medesime, ovvero, in caso di disaccordo, dal Ministro dell'Industria e Commercio.

ART. 32. — Ove non disponga il presente Statuto i rapporti sociali sono regolati dalle disposizioni del Codice di Commercio.

ART. 33. — Il primo bilancio sociale si chiude al 31 dicembre 1923.

SOTTOSCRIZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONI

A Z I O N I

COMPAGNIA

	sette- scritte	ridotte
I Lloyd Orientale	100	100
2 Agricola di Bologna	receduto	-
3 S.A.G.R.	100	100
4 Reale Incendio	500	375
5 Nuova Italia Assicuratrice	100	100
6 Cooperativa Vita	300	240
7 Mutua Italiana	100	100
8 Anonima di Torino	200	170
9 Unione Mediterranea	100	100
10 " " Grandine	100	100
11 " " Trasporti	100	100
12 Rurale	100	100
13 Zurigo	100	100
14 Società Nazionale	100	100
15 Conserziale	250	210
16 Alleanza	100	100
17 Ausonia	100	100
18 Reale Grandine	400	310
19 Italica	100	100
20 Meridionale Napoli	200	170
21 Fortior	100	100
22 Paterna	500	375
23 Abeille Infertuni	400	310
24 " Vita	100	100
25 " Incendio	150	125
26 " Grandine	150	125
27 Patrizioine	100	100
28 Phénix	100	100
29 Nationale	200	240
30 Prévoyance	200	170
31 Minerve	100	100
32 Assurances Générales	500	375
33 " " Accidents	150	125
34 Mondo	100	100
35 France	200	170
36 Métropole	125	120
37 Anonyme	500	375
38 Conservatrice	200	170
39 Zenith ( C <sup>1</sup> .F.)	300	240
40 Mutua Industriale	100	100
41 Pace	100	100
42 Provvidenza	100	100
43 Unione Grandine	100	100
44 Prudenza	receduto	-
45 Istituto It. Previdenza	200	170
46 Italia Previdente	200	170
47 S. Giorgio	100	100
48 Cassa Navale	100	100
49 Europa	100	100
50 Mutua Marittima Nazionale	500	375
51 Unione di Sicurtà	100	100
52 Italia	100	100
53 Levant	100	100
54 Esperia	100	100
55 Istituto It. Riass. Generali	100	100
56 Panormus	100	100
57 Patria	100	100



58 Oceanus	150	135
59 Equità	150	135
60 Ancora	150	135
61 Lloyd Italiano	150	135
62 Union	600	450
63 Previdente	600	450
64 Cattolica	300	170
65 Italiana Incendio	700	520
66 Riunione Adriatica	1000	720
67 Assicuratrice It.	1000	720
68 Riassicuratrice	1000	720
69 Vecchia Mutua	1000	720
70 Fondiaria Incendi	1000	720
71 " Infertuni	1000	720
72 Compagnia di Milano	1000	720
73 Mutua Nazionale Ass.	1000	720
74 Unione Italiana Marittima	500	375
75 Assicurazioni Gen. Venezia	1000	720
76 Anonima Infertuni	1000	720
77 Anonima Grandine	1000	720
78 Terra	100	100
79 Lloyd Siciliano	100	100
80 Securitas	100	100
81 Lloyd Ancora	100	100
82 Globo	100	100
83 Lloyd Italia	100	100-Condizionata al rego-
84 Pretrectrice	100	100 lamento della posizio
85 Meridionale Grandine	100	100 ne in Italia rispetto
86 Lloyd Nazionale italiano	100	100 agli obblighi vigenti
87 Atlante	100	100
88 Cie Européenne de Réass.	100	100

---

25225	20000
-------	-------

---



**PROGRAMMA**

1 - L'Unione Italiana di Riassicurazioni, Ente di carattere privato e con finalità industriali, si propone di svolgere l'esercizio delle riassicurazioni su basi rigorosamente tecniche, prescindendo da ogni criterio che non sia in armonia con principi scientifici e con l'esperienza già acquisita dalle maggiori organizzazioni nazionali ed estere.

2- L'Unione nello svolgimento della sua opera dovrà tener presente che la sorte di una impresa di riassicurazione non dipende soltanto dalle leggi tecniche relative alla limitazione e distribuzione dei rischi, ma che è collegata essenzialmente alla natura dei trattati stipulati e quindi al modo di lavorare ed alla potenzialità finanziaria delle Compagnie colle quali si allecciano rapporti di affari.

3- L'Unione eserciterà i rami che dal Consiglio di Amministrazione verranno stabiliti, ma non trascurerà di esaminare e di studiare proposte riguardanti forme assicurative particolarmente aleatorie o derivanti da speciali iniziative, e ciò farà anche nell'intento di poter recare vantaggio allo sviluppo del sano mercato assicurativo italiano.

4- L'Unione mirerà ad estendere ed a rafforzare i rapporti internazionali, sia con l'accettazione e la ricerca di trattati specifici, sia con la partecipazione finanziaria diretta od indiretta ad imprese, che, in virtù della loro attività esplicata nel nome d'Italia all'estero, diano incremento al lavoro del nuovo Ente.

5- L'Unione eserciterà, in ragione della facoltà contenuta nel decreto legge 24 Novembre 1921 anche rami assicurativi di interes



se pubblico o di carattere sociale per conto dello Stato, mettendo a disposizione delle relative gestioni tutti i mezzi tecnici ed amministrativi di cui essa dispone .

6- L'Unione esaminerà e studierà con intenti scientifici i problemi tecnici ed industriali delle assicurazioni sotto la visuale della importanza e del miglioramento del mercato nazionale utilizzando all'occorrenza l'opera di Commissioni particolarmente competenti, ed altri mezzi che fossero ravvisati di adeguato ausilio.

VOTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL' ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA 9 NOVEMBRE 1921

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il Consiglio di Amministrazione

considerato quanto ha esposto il Direttore Generale nel presentare il bilancio dell'esercizio 1920 sulla riassicurazione contro i rischi per danni alle cose per il debito esame da parte del Collegio dei Sindaci;

resosi conto delle contingenze nelle quali si svolgono attualmente le operazioni industriali in regime di libera concorrenza e delle difficoltà che a tale esercizio derivano per la costituzione speciale dell'Istituto;

riconosciuta la impossibilità che i servizi delle riassicurazioni possono svolgersi e affermarsi nelle condizioni in cui detto esercizio oggi è posto;

ravvisa la necessità che i servizi delle riassicurazioni vengano regolati in modo sistematico, confermando con ciò quanto ebbe a fare oggetto di precedenti comunicazioni al Governo ed

ESPRIME IL VOTO

1°) che disposizioni legislative vengano quanto prima emanate allo intendimento di disciplinare la gestione delle riassicurazioni e di garantire così l'alimento necessario a una adeguata esistenza;

2°) che, nella ipotesi di ragioni di indole generale, le quali non consentano al Governo di emanare le provvidenze legislative predisposte, possa essere esaminata la convenienza di giungere, sotto l'alta guida e le autorevoli direttive del Ministero competente,

a Sindacati di tariffa obbligatori intesi ad attuare in forma ufficiale il risultato di raccogliere sotto un unico programma industriale tutte le attività delle imprese private;

3°) che, infine, ove neppure il sopra accennato intento possa avere attuazione, sia tenuta presente al Governo una soluzione che contempra la creazione di un ente, capace di effettuare il programma prefissosi dallo Stato in materia riassicurativa, col concorso dell'Istituto Nazionale e della industria privata, che dovrebbero, insieme congiunti, cooperare fervidamente affinché l'ente stesso potesse affermarsi ed avere incremento a vantaggio dell'economia generale.

Omissis